

NEWS SETTEMBRE 2017

TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL NUOVO REGOLAMENTO

Dal 22 Agosto 2017 è in vigore la nuova normativa in materia di terre e rocce da scavo (D.P.R. 120/2017) in cui sono riportate le misure semplificative ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del D.Lgs. 133/2014. Il nuovo regolamento si occupa delle terre e rocce da scavo:

- Che soddisfano la definizione di sottoprodotto;
- Qualificate come rifiuti;
- Escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
- Prodotte nei siti oggetto di bonifica.

Restano escluse dalla nuova disciplina le ipotesi regolate dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006.

Per approfondimenti vi invitiamo a partecipare al seminario che si terrà presso la nostra agenzia il 26 Settembre (locandina a fine newsletter).

LAVORO OCCASIONALE: IL NUOVO STRUMENTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Grazie alla cosiddetta “manovrina di primavera”, Legge n. 96 del 21/07/2017, è stato reintrodotta il contratto di lavoro occasionale, D.L. 50/2017, già conosciuto come lavoro accessorio o a “voucher”.

L'intero istituto era stato abrogato con la legge n. 49/2017 a causa dei numerosi abusi, in molte realtà produttive si era infatti verificato un fenomeno assolutamente abnorme dato che l'occupazione era formata esclusivamente da lavoratori a voucher.

La nuova normativa, al fine di prevenire utilizzi impropri, risulta essere molto più rigida della previgente, da sottolineare è l'importanza data alla salute e sicurezza dei lavoratori. Viene infatti specificato che i datori di lavoro che intendono ricorrere a questo strumento di assunzione dovranno garantire al lavoratore occasionale gli stessi diritti sanciti dal D.Lgs. 81/08 che applicherebbero a un lavoratore con contratto di lavoro subordinato.

*Quando un imprenditore, o un professionista
occupa personale in base al contratto di
lavoro occasionale è tenuto a osservare tutti
gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle
altre norme in materia.*

DEFINIZIONE

Per prestazioni di lavoro occasionali s'intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 €;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 €;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 €.

Ovvero, un lavoratore non può percepire dallo stesso datore di lavoro nel corso di un anno più di 2.500 €, allo stesso tempo, anche da più datori di lavoro può percepire al massimo 5.000 €. Stesso vincolo vale anche per i datori di lavoro i quali al massimo possono impiegare personale con questa modalità per un totale di 5.000€ l'anno.

CHI PUÒ RICORRERE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE E IN QUALI AMBITI

- Persone fisiche non nell'esercizio di attività d'impresa professionali attraverso il libretto famiglia, il quale contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 €, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Quest'ultimo può essere utilizzato per:
 - Piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
 - Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
 - Insegnamento privato supplementare.
- Imprese;
- Professionisti;
- Pubbliche amministrazioni (ad es. comuni, regioni etc.) le quali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o straordinarie:
 - Nell'ambito dei progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
 - Per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi;
 - Per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
 - Per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

LAVORO OCCASIONALE NUOVA DISCIPLINA INTRODotta CON IL Decreto-Legge n. 50/2017



Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

SALUTE E SICUREZZA: GLI OBBLIGHI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L'art. 54-bis, comma 3, D.Lgs.50/2017 stabilisce che al lavoro occasionale trova applicazione la disciplina contenuta nell'art. 3, comma 8 del D. Lgs. 81/08, ciò impone agli imprenditori o ai professionisti che decidono di ricorrere a questo istituto di garantire al lavoratore l'applicazione del regime ordinario di tutela previsto per i lavoratori subordinati.

Di conseguenza, quando un imprenditore, sia pure un piccolo imprenditore come ad esempio un artigiano, o un professionista occupa personale in base al contratto di lavoro occasionale è tenuto a osservare anche gli obblighi di valutazione dei rischi (artt. 17, 28, 29, D.Lgs. 81/08), d'informazione, di formazione e di addestramento (art. 37, 73, D.Lgs 81/08; accordo Stato-Regioni 21/12/2011, 22/02/2012, 25/07/2012, 07/06/2016), oltre che di garantire, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente e adempiere, più in generale, a tutti gli altri obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e dalle altre norme in materia.

Infine, l'art. 54-bis al comma 14 prevede una serie articolata di divieti, di cui alcuni legati proprio alla necessità di garantire una maggiore tutela delle condizioni di salute e sicurezza. Per tale motivo non è possibile ricorrere all'assunzione tramite contratto di lavoro occasionale da parte delle imprese

dell'edilizia o settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, delle cave e delle torbiere e nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE: UN IMPORTANTE DPI

Le scarpe antinfortunistiche vengono considerate dispositivi di protezione individuale, proprio per questo motivo sono soggette a precisi vincoli legislativi, definiti dal D.Lgs. 81/08, e a norme tecniche che ne definiscono le loro peculiarità generali e supplementari.

Le norme UNI EN ISO 20345/46/47 sono le normative di riferimento delle calzature di sicurezza che sono omologate e certificate in base ai requisiti di protezione che forniscono. Quest'ultime sono divise in due classi principali:

- Calzature in cuoio o altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o polimero.
- Calzature interamente in gomma o polimero.

Tali classi, sempre in base alle caratteristiche di protezione, si suddividono a loro volta in tre categorie: di sicurezza, di protezione e da lavoro alle quali corrispondono le sigle S (safety), P (protective), e O (occupational).

Ciò che differenzia le tre categorie è il grado di resistenza del puntale, quelle di sicurezza infatti sono in grado di resistere a un urto di 200 Joule, mentre in quelle da lavoro il puntale è assente dunque non garantiscono alcuna resistenza ad un urto.

Esistono diversi tipi di scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro in concerto con il RSPP, dopo aver valutato i rischi a cui sono esposti i propri dipendenti, dovrà provvedere a fornire loro le calzature di sicurezza più idonee. Di seguito elenchiamo le tipologie tra le quali è possibile orientarsi:

- scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- scarpe a slacciamento o sganciamento rapido;
- scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;
- zoccoli;
- ginocchiere;
- dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- ghette;
- suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);
- ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.



Al fine di motivare i dipendenti all'uso delle calzature è fondamentale coinvolgerli nella scelta di quest'ultime affinché siano rispettate anche le caratteristiche di ergonomia e comfort, le quali risultano tanto importanti quanto quelle di sicurezza.

SICUREZZA E VIDEOTERMINALI

Gli articoli 174 e 176 del D.Lgs. 81/08 prevedono che il titolare di un'impresa debba analizzare i rischi connessi ai posti di lavoro con particolare riguardo verso: i rischi per la vista e gli occhi, ai problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico e mentale ed alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Inoltre deve garantire, tramite il medico competente, un'adeguata sorveglianza sanitaria che prenda in esame i rischi sopracitati.

Purtroppo però nella realtà quotidiana, soprattutto nelle PMI, si ha la percezione che i rischi limitati all'utilizzo dei videotermini siano generalmente sottovalutati. Basti pensare che nel 2013 erano almeno 16 milioni gli operatori addetti all'utilizzo di videotermini, di questi soltanto meno di 3 milioni venivano sottoposti alla sorveglianza sanitaria.

In realtà i rischi sia a carico dell'apparato muscolo-scheletrico che per la vista e gli occhi sono concreti e rilevanti, sembrano averlo capito gli altri paesi dell'unione. A livello europeo infatti viene ribadito che la sorveglianza sanitaria dei videoterministi è considerata un elemento chiave per la tutela della salute oculo-visiva di questi lavoratori. Infatti sono raccomandati aggiornamento delle linee guida nazionali più datate e auspicata una linea guida europea per la gestione del lavoratore videoterminista.

I CORSI IN PROGRAMMA DA SETTEMBRE

- **Lunedì 18 Settembre e Lunedì 2 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **dirigenti**.
- **Lunedì 02 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **dirigenti**.
- **Martedì 26 Settembre** orario 09.00-13.00 seminario sul **DPR n. 120 del 13/06/2017: la nuova normativa in tema di terre e rocce da scavo**.
- **Mercoledì 27 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00 -18.00 corso di **primo soccorso pediatrico**.
- **Giovedì 28 Settembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio basso**.
- **Giovedì 28 Settembre e Martedì 03 Ottobre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **lavoratori rischio alto**.
- **Giovedì 05 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 05 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti antincendio**.
- **Giovedì 26 Ottobre** dalle 9.00 alle 13.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per **RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)**.
- **Giovedì 09 e 16 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.
- **Giovedì 16 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per **addetti al primo soccorso**.

(I corsi potrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)

Seguono locandine dei corsi.



AMBIENTA

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA

ORGANIZZA UN SEMINARIO SUL:

D.P.R.

n. 120 del 13/06/2017

Seminario sulla nuova
normativa in materia
di terre e rocce da
scavo in vigore dal 22
Agosto 2017

Martedì 26
Settembre 2017
orario 09.00-13.00

Per informazioni
055.9102708

Il corso è rivolto alle aziende
ed ai professionisti che
operano nel settore ambientale



Via G. Leopardi 31/E, Montevarchi

RIMANI IN CONTATTO CON NOI TRAMITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK O IL NOSTRO
PROFILO TWITTER



AMBIENTA

AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE TOSCANA

ORGANIZZA UN CORSO DI:

Primo

SOCCORSO pediatrico

Corso teorico-pratico su tecniche
di rianimazione e primo soccorso
in caso di epistassi, traumi,
ustioni, febbre alta.

27 Settembre
2017

Per informazioni
055.9102708

Il corso è rivolto sia a genitori
e nonni che a professionisti
come educatori e baby sitter

8h per salvare la
vita a un bambino



Via G. Leopardi 31/E, Montevarchi

**RIMANI IN CONTATTO CON NOI TRAMITE LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK O IL NOSTRO
PROFILO TWITTER**